

**STATUTO  
DELLA FEDERAZIONE CACCIATORI FRIULI VENEZIA GIULIA**

**Art. 1**

**Denominazione, personalità giuridica, sede.**

1.1 La Federazione dei cacciatori Friuli-Venezia Giulia, di seguito nominata Federazione Cacciatori Friuli-Venezia Giulia ed abbreviata in FedC-FVG, è un'associazione senza scopo di lucro, democratica, apartitica costituita dai cittadini che vi aderiscono con il pagamento di una quota associativa annuale.

1.2 Essa ha personalità giuridica di diritto privato a norma del DPGR 10/02/2000, n. 361 ed ha sede in Udine.

1.3 Tale sede potrà essere modificata in conformità ai deliberati del proprio Consiglio Regionale.

1.4 La FedC-FVG è associazione federata con la Federazione Italiana della Caccia unitamente ad altre Federazioni regionali ed attraverso di essa alla F.A.C.E (Europa).

**Art. 2**

**Fini Istituzionali**

2.1 La FedC-FVG promuove la caccia considerata attività avente valenza sociale e culturale con la quale l'individuo svolge la sua personalità concorrendo al progresso materiale e spirituale della società.

2.2 La FedC-FVG provvede, in particolare, all'organizzazione degli associati ed alla salvaguardia dei loro interessi.

2.3 La FedC-FVG persegue e promuove la tutela delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia che interessano la caccia, l'aucupio, l'agricoltura, la pesca, l'allevamento, la tassidermia, la cinofilia o la ruralità.

2.4 La FedC-FVG persegue e promuove azioni finalizzate alla salvaguardia dell'equilibrio ambientale e faunistico, alla gestione sostenibile della fauna selvatica, all'uso razionale delle risorse naturali rinnovabili, alla difesa dell'ambiente e della biodiversità.

2.5 La FedC-FVG persegue e promuove iniziative volte a favorire un prelievo venatorio nel rispetto del principio di pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.

2.6 La FedC-FVG elabora studi, programmi e sviluppa iniziative per la gestione del territorio e della fauna selvatica, per lo svolgimento dell'attività venatoria, dell'attività agricola, dell'attività della pesca, dell'allevamento, della tassidermia, dell'aucupio, della falconeria, dell'attività di tiro con armi comuni da sparo e della cinofila.

2.7 La FedC-FVG svolge attività finalizzate alla protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche.

2.8 La FedC FVG svolge attività finalizzate alla tutela della flora, di prevenzione del randagismo degli animali e di soccorso per gli animali feriti, promuove, realizza, gestisce o collabora alla gestione di centri di recupero fauna selvatica e di animali d'affezione;

2.9 La FedC-FVG organizza sagre e fiere venatorie, mostre ornitologiche, fiere inerenti l'agricoltura, la pesca, la tassidermia, l'allevamento, l'aucupio e la cinofilia ed ogni altra fiera o attività di promozione delle culture, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.

2.10 La FedC-FVG promuove ed organizza l'attività sportiva ed agonistica riconducibile alla cultura ed alle tradizioni venatorie.

2.11 La FedC- FVG promuove, organizza, gestisce attività didattiche, formative, divulgative nonché di specializzazione in gestione faunistica e venatoria oltre che di promozione e comunicazione.

2.12 La FedC-FVG sviluppa iniziative di prevenzione e repressione del bracconaggio, di

vigilanza venatoria, di vigilanza zoofila e di vigilanza sulle acque interne, sia attraverso la struttura associativa propria, sia attraverso la collaborazione con altre associazioni.

2.13 FedC-FVG concorre, per quanto in sua facoltà e competenza, al perseguimento dei fini previsti dall'articolo 2 dello Statuto della Federazione Italiana della Caccia e della F.A.C.E.

### **Art. 3**

#### **Affiliazioni, confederazioni, fusioni, settoriali e privacy**

3.1 Possono essere affiliate alla FedC-FVG associazioni e/o organizzazioni che abbiano natura e finalità coerenti con gli scopi della Federazione stessa e della F.I.D.C. Il Consiglio Regionale determina condizioni, tipo e modalità della suddetta affiliazione.

3.2 La FedC-FVG, con deliberazione dell'Assemblea Regionale, su proposta del Consiglio Regionale, può stipulare protocolli d'intesa o patti federativi, progetti di confederazione, di fusione, di accorpamento e di unione con altre associazioni. I protocolli, patti, progetti o accordi determinano condizioni, tipo e modalità dei suddetti rapporti.

3.3 La FedC-FVG promuove convenzioni o accordi con altre associazioni.

3.4 Per l'espletamento dei propri compiti la FedC-FVG può assumere partecipazioni in società, anche in qualità di socio di maggioranza e può creare nuovi organismi strumentali alle finalità istituzionali della FedC-FVG e della F.I.d.C.

3.5 La FedC-FVG, in relazione ai propri fini, provvede, al coordinamento delle Sezioni Provinciali, delle Sezioni Comunali, delle associazioni federate ed affiliate ed indica e suggerisce loro iniziative, attività e determinazioni da adottare.

3.6 La FedC-FVG aderendo alla F.I.D.C. aderisce anche alle sue associazioni settoriali.

3.7 Le Associazioni federate, le associazioni settoriali potranno creare distaccamenti operativi anche per interventi di protezione civile previa comunicazione ed assenso della FedC-FVG. Le attività sopra descritte saranno organizzate, coordinate e gestite dalla FedC-FVG che indirà riunioni periodiche con le sedi regionali al fine di diffondere sul territorio nazionale le potenzialità operative della FedC-FVG.

### **Art. 4**

#### **Soci**

4.1 La qualifica di socio della FedC FVG si acquisisce con il pagamento della quota associativa annuale che è intrasmissibile e non rivalutabile.

4.2 Possono essere soci solo coloro che si riconoscono nelle finalità dell'associazione.

4.3 La FedC-FVG e le Associazioni o Società da essa controllate, con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Testo Unico sulla Privacy) e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati ("RGPD" o "GDPR - General Data Protection Regulation") - UE/2016/679, nel pieno rispetto del decreto stesso, si riservano la possibilità di utilizzare i dati personali dei propri associati per le finalità strettamente connesse e strumentali all'attività della Federazione stessa precisando che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

### **Art. 5**

#### **Diritti e Doveri dei Soci**

5.1 Tutti i soci hanno uguali diritti fra loro, hanno il diritto ad essere informati, di partecipare con il diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali.

5.2 I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti nonché degli indirizzi politico-programmatici e le decisioni degli organi.

5.3 I soci forniscono prestazioni all'Associazione, di norma, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese. L'Associazione può intrattenere, in caso di necessità, rapporti di lavoro retribuiti anche con i propri associati.

5.4 Il diritto di voto è esercitato da tutti i soci con le modalità previste dal presente statuto e con la partecipazione alle Assemblee delle Sezioni Comunali.

5.5 I soci sono tenuti ad osservare, fino al perdurare del patto federativo, oltre alle norme del presente statuto, anche quelle contenute nello statuto della Federazione Italiana della Caccia nazionale.

## **Art. 6**

### **Perdita della qualità di socio**

6.1 La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per recesso volontario, per mancato versamento della quota associativa annuale e per esclusione.

6.2 Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di violazioni gravi o ripetute dello statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi, che causino con il loro comportamento grave discredito per l'associazione o compromettano gli interessi più importanti dell'associazione e degli associati.

6.3 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Regionale.

6.4 L'Assemblea Regionale può deliberare la riammissione dei soci esclusi.

## **Art. 7**

### **Organizzazione**

7.1 Sono organi di Feder-FVG:

- L'Assemblea Regionale;
- Il Presidente;
- La Giunta Regionale;
- Il Consiglio Regionale;

7.2 Sono organi di giustizia e di controllo:

- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Giudice Sportivo.

7.3 Sono organi territoriali:

- Le sezioni provinciali;
- Le sezioni comunali.

## **Art. 8**

### **Associazioni federate**

8.1 L'Assemblea regionale delibera, a domanda, l'ammissione alla FedC-FVG delle associazioni di cacciatori, di agricoltori, di pescatori, di allevatori, di tassidermisti, di coloro che praticano o tutelano l'aucupio, di tiratori con armi comuni da sparo, di cinofili, di Distretti Venatori, di Comprensori Alpini, di Ambiti Territoriali di Caccia, aventi propria personalità giuridica.

8.2 Le associazioni federate, debbono adottare uno statuto compatibile con quello della FedC-FVG e della F.I.d.C. ratificato dal Consiglio regionale che garantisca la natura democratica dell'associazione. Lo Statuto delle associazioni federate può prevedere l'articolazione provinciale, comunale ed interprovinciale, intercomunale delle stesse.

8.3 Le associazioni federate operano nel rispetto delle scelte e degli indirizzi approvati dagli organi della FedC-FVG. FedC-FVG ha facoltà di effettuare attività di vigilanza sulle Associazioni federate.

8.4 Il patrimonio delle associazioni federate è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario e dal conto consuntivo. Le Associazioni federate devono inviare alla FedC-FVG, annualmente, il conto consuntivo.

8.5 Le associazioni federate rispondono alle obbligazioni contratte, nonché per gli obblighi fiscali, esclusivamente con il proprio patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art. 18 del codice civile.

8.6 All'atto dell'adesione tutti gli iscritti alle associazioni entrano a far parte della FedC-FVG e quindi della F.I.d.C. acquisendo la tessera della FedC-FVG e della F.I.d.C., comprensiva della copertura assicurativa se prevista per lo status giuridico dichiarato dal socio.

8.7 Le associazioni federate e i singoli tesserati hanno il diritto di fregiarsi del simbolo federale, partecipare alle attività federali, usufruire dei servizi, delle agevolazioni e delle provvidenze anche quelle offerte dalla F.I.d.C. e dalla F.A.C.E.

## **Art. 9**

### **Assemblea Regionale**

9.1 È costituita dai Presidenti delle sezioni comunali della Regione FVG e dai Presidenti delle associazioni federate e confederate o dai loro delegati; nel caso in cui queste ultime siano prive di organizzazione a livello comunale partecipano all'assemblea i soli presidenti delle Associazioni federate o confederate. Nel caso di impedimento i presidenti possono farsi rappresentare da un vicepresidente o consigliere all'uopo delegato per iscritto.

9.2 Il Presidente Regionale presiede l'Assemblea Regionale e vi partecipano, senza diritto di voto, i Vicepresidenti regionali, i componenti del Consiglio di Presidenza, i Consiglieri regionali, i Presidenti delle Sezioni Provinciali, il Past-President, il Presidente Onorario, il Collegio dei Revisori contabili ed il Collegio dei Probiviri.

9.3 L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente della Federazione di sua iniziativa, in caso d'impedimento o dimissioni, dal Vicepresidente o, in assenza o dimissioni del Vicepresidente, dal Consigliere Regionale più anziano, o sempre dal Presidente su richiesta di almeno due Sezioni Provinciali o di 30 Sezioni Comunali o dalla metà più uno dei Consiglieri Regionali anche a mezzo mail o SMS o con ogni altro mezzo che garantisca la ricezione:

a) in via ordinaria ogni cinque anni, con preavviso di almeno quindici giorni, entro e non oltre il 30 aprile;

b) in via straordinaria con analogo preavviso, per l'approvazione dei bilanci, anche quando la Giunta regionale lo ritenga necessario.

9.4 L'Assemblea Regionale deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo e almeno un'ora dopo, è validamente costituita se è presente un terzo degli aventi diritto al voto al momento della votazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

9.5 I voti vengono conteggiati in base alla rappresentatività dei singoli componenti dell'assemblea: ogni componente esprime un voto ponderato secondo il numero degli iscritti rappresentati.

9.6 Le votazioni hanno luogo per appello nominale o per alzata di mano, salvi i casi previsti per le votazioni a scrutinio segreto.

9.7 La Commissione elettorale centrale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Giunta Regionale o nelle more della sua costituzione dal Consiglio Regionale, svolge funzioni di verifica poteri, di controllo sull'ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzioni delle controversie concernenti le operazioni stesse.

9.8 L'Assemblea Regionale ha il compito di provvedere:

a) alla elezione del Presidente Regionale e dei componenti elettivi del Consiglio Regionale;

b) all'elezione del Collegio dei Probiviri;

c) all'elezione di tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) all'approvazione o adozione della relazione programmatica concernente gli indirizzi di politica faunistico – venatoria e ambientale;

e) alle modifiche – in seduta straordinaria – del presente statuto. Per la validità di tali decisioni è richiesta la presenza di metà degli aventi diritto al voto;

f) a delegare, qualora lo ritenga, al Consiglio Regionale la gestione del bilancio, comprese le necessarie variazioni;

g) a verificare l'attuazione delle linee programmatiche delle Federazione;

h) all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Regionale;

i) all'approvazione di eventuali progetti di confederazione, di fusione, di accorpamento e di unione con un'altra associazione;

j) all'acquisto, intestazione di immobili ed all'alienazione di quelli di proprietà ed alle modalità d'uso dei medesimi;

k) all'approvazione e ratifica, nella prima seduta utile, dei regolamenti attuativi del presente statuto adottati dal Consiglio Regionale;

l) alla nomina per acclamazione del Presidente Onorario tra chi possiede alte qualità morali e professionali tali da portare lustro alla FedC-FVG o/e ha ricoperto importanti ruoli nella FedC-FVG in campo sportivo e/o dirigenziale. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare.

9.9 Le elezioni si effettuano a scrutinio segreto.

9.10 Le votazioni sono effettuate con voto singolo e senza possibilità di delega.

9.11 L'Assemblea può eleggere per acclamazione a Presidente onorario colui che abbia acquisito rilevanti benemerenze nella caccia, nella storia dell'associazione e nella attuazione dei fini istituzionali della Federazione.

9.12 Il Presidente onorario partecipa a titolo consultivo alle sedute dell'Assemblea regionale e del Consiglio Regionale.

## **Art. 10**

### **Presidente della Feder Friuli-Venezia Giulia**

10.1 Il Presidente deve essere un cittadino avente residenza o domicilio nel Friuli Venezia Giulia e dura in carica un quinquennio.

10.2 Ha la rappresentanza legale della FedC-FVG e ne firma gli atti.

10.3 Stabilisce il calendario delle elezioni di tutti gli organi comunali, provinciali e regionali sentito il Consiglio Regionale e comunica la formale indizione delle elezioni.

10.4 Convoca e presiede l'Assemblea Regionale, il Consiglio Regionale e la Giunta regionale

10.5 Dà attuazione ai deliberati degli Organi Collegiali ed è responsabile nei confronti dell'Assemblea Regionale del perseguimento dei fini statutari.

10.6 Può adottare deliberazioni in via di urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, da sottoporre, per la ratifica, agli organi collegiali competenti nella prima riunione utile.

10.7 Nell'ipotesi di dimissioni – delle quali prende atto il Consiglio Regionale – il Presidente continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto e deve convocare l'Assemblea entro sessanta giorni. Le elezioni dovranno svolgersi entro trenta giorni successivi. In caso di inerzia del Presidente dimissionario la convocazione dell'Assemblea competerà al Vicepresidente più anziano di carica ovvero, in caso di parità, dal più anziano di età ed in caso di loro impossibilità o inerzia dal Consigliere Regionale più anziano.

10.8 In caso di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente più anziano di carica ovvero, in caso di parità, dal più anziano di età che deve svolgere altresì gli adempimenti elettivi secondo le modalità di cui al precedente comma.

10.9 L'incarico di Presidente Regionale è incompatibile con l'incarico di Presidente di Sezione Provinciale.

## **Art. 11**

### **Vicepresidenti della Feder Friuli-Venezia Giulia**

11.1 Esercitano i poteri delegati dal Presidente.

11.2 Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o di assenza. L'esercizio del potere di firma costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

## **Art.12**

### **Segretario tesoriere**

12.1 Il Segretario Tesoriere è nominato dal Consiglio Regionale.

12.2 Il Segretario Tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni di spesa, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da deliberarsi dal Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

## **Art. 13**

### **Consiglio Regionale**

13.1 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali o dai soggetti da loro delegati, da un numero di 15 Consiglieri eletti dall'Assemblea regionale. Partecipano alla riunione del Consiglio con il solo diritto di parola il Past-President ed il Presidente onorario. I consiglieri eletti dall'Assemblea durano in carica 5 anni, mentre gli alti consiglieri sono nominati *ratione officii*.

13.2 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata un terzo dei suoi componenti.

13.3 L'avviso di convocazione del Consiglio regionale, da comunicarsi con almeno tre giorni di anticipo mezzo mail o SMS o con ogni altro mezzo utile, deve indicare il luogo, la data e l'ora e riportare l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno

13.4 Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Il diritto di voto non è delegabile, salvo quanto previsto dall'art.46.14 del presente statuto, e in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

13.5 Di ogni riunione il Segretario o un suo delegato, redige il verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente.

13.6 Il Consiglio Regionale provvede:

- a) alla determinazione del numero ed alla nomina dei Vicepresidenti fra gli iscritti alla Federaccia del Friuli Venezia Giulia o alle Associazioni federate;
- b) alla predisposizione o se delegato all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- c) all'adozione del Regolamento di attuazione del presente Statuto, di quello relativo alle procedure elettorali, di quello di amministrazione e contabilità e relative modificazioni, da presentare per la ratifica ed approvazione all'Assemblea regionale nella prima seduta utile. In caso di mancata tempestiva ratifica ed approvazione il relativo regolamento perde efficacia;
- d) alla predisposizione della relazione politico – programmatica presentata nella riunione convocata per l'approvazione del bilancio preventivo o della sua bozza da sottoporre all'Assemblea;
- e) alla nomina, organizzazione, formazione e coordinamento di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni di antincendio, nonché di vigilanza sulle acque interne e di vigilanza venatoria, eco-zoofila ed antibraconaggio anche tramite le Sezioni Provinciali o Sezioni Comunali al tal fine delegate;
- f) all'approvazione di ogni altro regolamento diverso da quelli di cui alla precedente lettera c);
- g) all'indizione, coordinamento ed organizzazione dei corsi di abilitazione anche tramite le Sezioni Provinciali o Sezioni Comunali al tal fine delegate;
- h) a gestire gli strumenti d'informazione e le linee editoriali nonché i rapporti con la stampa e svolgere ogni attività divulgativa, o pubblicitaria anche tramite le Sezioni Provinciali o Sezioni Comunali al tal fine delegate;
- i) provvede alla designazione dei rappresentanti negli organismi venatori ed ambientali di interesse regionale e su proposta delle Sezioni Provinciali quelli d'interesse provinciale;
- l) alla tenuta dell'elenco annuale dei soci della regione suddiviso per sezioni provinciali e sezioni comunali;
- m) alla nomina del Segretario Regionale;
- n) alla nomina dei componenti della Commissione elettorale centrale e degli eventuali componenti delle Commissioni di collegio elettorali periferiche;
- o) ad indire le elezioni in caso di dimissioni o impossibilità del Presidente Regionale;
- p) delegare specifiche funzioni al Presidente, al Segretario Regionale ed ai Vice Presidenti;
- q) determinare le tipologie e costo annuo delle tessere associative, sia quelle relative ai

titolari di porto d'arma per uso venatorio che a quella relativa ai titolari di porto d'arma per uso sportivo che alle guardie volontarie venatorie, che ai soci "amatoriali", ai soci "amici" ed ai soci "specializzandi".

13.7 La tessera associativa, ove necessario, può includere le coperture assicurative di cui all'art.25 della legge n.157 dell'11 febbraio 1992 o altre necessarie allo svolgimento delle attività sociali.

13.8 I Consiglieri che, salvo giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti dai primi non eletti del rispettivo collegio elettorale o nell'impossibilità dal primo dei non eletti dei collegi elettorali confinanti.

13.9 Alla sostituzione dei Consiglieri elettivi che durante il mandato cessino dalla carica per qualsiasi motivo, si provvede con cooptazioni che dovranno espletarsi in occasione della prima riunione utile del Consiglio Regionale fra i candidati primi non eletti nel collegio da cui proveniva il cessato consigliere o nell'impossibilità dal primo dei non eletti dei collegi elettorali confinanti.

13.10 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Regionale decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione rimane in carica il Presidente il quale dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni, nominando la Commissione elettorale. L'Assemblea dovrà svolgersi entro i trenta giorni successivi. In caso di inerzia del Presidente la convocazione dell'Assemblea competerà al Vicepresidente più anziano di carica ovvero, in caso di parità, dal più anziano di età ed in caso di loro impossibilità o inerzia dal Consigliere Regionale più anziano.

13.11 Salvo quanto previsto dall'art.18 del Codice Civile per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile del Consiglio Regionale, sono responsabili anche solidalmente coloro che li hanno posti in essere.

#### **Art. 14**

##### **Giunta Regionale**

14.1 La Giunta Regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e dal Segretario Regionale il quale espleta anche le funzioni di tesoriere.

14.2 La Giunta Regionale delibera su tutte le materie non rimesse dal presente statuto alla competenza esclusiva di altri organi. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, che dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile.

#### **Art. 15**

##### **Collegio dei Probiviri regionale**

15.1 Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci nella misura massima di un terzo dei componenti.

15.2. Il Collegio resta in carica per cinque anni, elegge nel proprio ambito, mediante votazione segreta, il Presidente che deve essere un laureato in discipline giuridiche.

15.3 Il Collegio ha sede nella stessa sezione provinciale in cui il Consiglio Regionale ha posto la sede della FedC-FVG.

15.4 Il Collegio decide sulle controversie insorte fra gli organi di FedC-FVG, fra queste e le sezioni provinciali e/o fa queste ultime e le sezioni comunali e sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali, con esclusione della sfera di attribuzione relativa alla materia sportiva.

15.5 Il Collegio decide in via definitiva ed inappellabile sui ricorsi e reclami in materia elettorale.

15.6 Il Collegio decide altresì inappellabilmente sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri delle sezioni provinciali di cui è stato investito.

15.7 Il Collegio giudica d'ufficio, su iniziativa del Consiglio Regionale.

15.8 Per questioni di particolare importanza, individuate dal Presidente a suo insindacabile giudizio, il Collegio opera in composizione plenaria, ovvero con la presenza di tutti e cinque membri.

15.9 Il Collegio pubblica le proprie motivate decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche, sentiti gli interessati.

15.10 Il Segretario regionale cura l'esecuzione di tali decisioni.

#### **Art. 16**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti regionali**

16.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche non soci.

16.2 Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente nella prima riunione utile. Il Presidente deve essere iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.

16.3 Il Collegio resta in carica per cinque anni e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a decadere il Consiglio Regionale.

16.4 Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.

16.5 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro vidimato dal Presidente Regionale.

16.6 I Revisori partecipano alle riunioni di tutti gli organi deliberati.

#### **Art. 17**

##### **Patrimonio e bilancio**

17.1 Il Patrimonio della FedC-FVG è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari anche di quelli delle Sezioni Provinciali e Comunali.

17.2 I beni costituenti tale patrimonio possono essere ceduti, affittati o locati a titolo oneroso o concessi in comodato d'uso previa delibera del Consiglio Regionale.

17.3 Le entrate finanziarie della FedC-FVG sono costituite dalle quote del tesseramento, da contributi e da donazioni e lasciti.

17.4 La gestione finanziaria ed il bilancio della FedC-FVG sono disciplinati dal regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dall'Assemblea.

17.5 Ciascuna Sezione Provinciale deve inviare il proprio bilancio consuntivo e preventivo approvati al Consiglio della FedC-FVG entro il 30 maggio di ogni anno.

17.6 Il Consiglio della FedC-FVG terrà conto delle componenti e dei risultati dei bilanci delle sezioni provinciali nella predisposizione del bilancio della FedC-FVG.

17.7 Chi cessa di far parte, per qualunque motivo, delle Sezioni Provinciali che fanno capo alla FedC-FVG, non ha alcun diritto sul patrimonio sezionale.

17.8 In caso di scioglimento della Sezione Provinciale, il relativo patrimonio viene direttamente gestito dalla FedC-FVG, per essere destinato ai fini istituzionali della Federazione, prioritariamente nell'ambito locale.

17.9 La FedC-FVG per il conseguimento dei fini istituzionali può costituire società o detenere partecipazioni provvedendo alla gestione di attività commerciali, anche di carattere ricreativo continuativo, ma in relazione a tali società ed attività dovranno essere redatte e tenute scritte e bilanci separati dalla gestione della FedC-FVG. Ove tali società o attività siano affidate a terzi gli eventuali utili e oneri della gestione fanno capo esclusivamente ai terzi affidatari della gestione e non incidono sul fondo comune della FedC-FVG né possono ad alcun titolo comportare obbligazioni o responsabilità di e per quest'ultima.

#### **Art. 18**

##### **Giudice sportivo**

18.1 Il Giudice sportivo e un supplente sono nominati dal Consiglio Regionale e durano in carica per cinque anni salvo revoca per giusta causa.

18.2 Il Giudice sportivo decide inappellabilmente su tutte le questioni in materia sportiva sottoposto al suo giudizio.

#### **Art. 19**

##### **Sezioni Provinciali**

19.1 Le Sezioni Provinciali della FedC-FVG hanno sede in Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.

19.2 Nei territori ove si presentino particolari condizioni geografiche, sociali, istituzionali o

associative, il Consiglio regionale, sentita la Sezione provinciale esistente, può deliberare la costituzione di "Sezioni provinciali aggiunte" con organi e funzioni di Sezione provinciale.

19.3 Nei territori ove si presentino particolari condizioni geografiche, sociali, istituzionali o associative, il Consiglio regionale, sentite le Sezioni provinciali interessate, può deliberare la fusione fra Sezioni provinciali.

19.4 Le Sezioni provinciali svolgono nel territorio di loro giurisdizione i compiti connessi ai fini istituzionali della FedC-FVG nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti e deliberati degli organi regionali.

19.5 Le Sezioni Provinciali provvedono altresì:

- a) svolgere tutte le attività ad esse delegate dal Presidente Regionale e dal Consiglio Regionale;
- b) all'educazione venatoria e alla preparazione tecnico – culturale degli iscritti e degli aspiranti cacciatori della provincia, avendo soprattutto cura di formare dirigenti qualificati per la gestione sociale del territorio per fini faunistico – venatori e organizzare, corsi per la formazione e per l'aggiornamento di guardie volontarie;
- c) ad iniziative a carattere culturale, ricreativo e propagandistico;
- d) alla promozione, coordinamento e controllo dell'attività delle sezioni e sottosezioni comunali;
- e) alla organizzazione di mostre, concorsi e altre iniziative a carattere ecologico, agonistico - sportivo, venatorio e cinofilo;
- f) tenere ed istituire anche tramite le sezioni comunali il registro degli indirizzi di posta elettronica dei numeri di cellulare o fissi e delle pagine o profili presenti sui social-media dei soci residenti nel territorio della sezione provinciale;
- g) trasmettere ogni anno i dati del registro di cui al precedente punto g) al Consiglio regionale con le eventuali variazioni.

## **Art. 20**

### **Organi delle Sezioni provinciali**

20.1 Sono organi delle Sezioni provinciali:

- l'Assemblea;
- il Presidente
- il Consiglio direttivo
- la Giunta esecutiva
- il Segretario tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

20.2 Sono organi territoriali periferici delle Sezioni provinciali le sezioni e sottosezioni comunali della FedC-FVG.

20.3 Tutti gli organi delle sezioni provinciali anche quelli periferici debbono essere muniti d'indirizzi di posta elettronica e di ogni altro strumento di comunicazione utile per unificare tra loro metodologie e tecniche dell'informatica e delle telecomunicazioni e per integrare i sistemi di elaborazione e trasmissione a distanza delle informazioni.

## **Art. 21**

### **Assemblea provinciale**

21.1 L'Assemblea provinciale è costituita dai presidenti delle sezioni comunali i quali votano per rappresentanza, disponendo di un numero di voti pari al numero dei soci da ciascuno di essi rappresentato. In caso d'impedimento i presidenti delle sezioni comunali possono farsi rappresentare da altro componente del consiglio direttivo comunale delegato per iscritto.

21.2 Intervengono altresì all'Assemblea senza diritto di voto, i Consiglieri provinciali, i Revisori dei Conti provinciali, i Commissari straordinari ed i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali.

21.3 Partecipano ai lavori dell'Assemblea provinciale, con solo diritto di parola, il Presidente regionale i componenti del Consiglio di Presidenza e i Consiglieri nazionali.

21.4 Le votazioni hanno luogo per appello nominale o per alzata di mano, salvi i casi in cui sia richiesta la votazione a scrutinio segreto.

#### **Art. 22**

##### **Disposizioni concernenti le Assemblee provinciali e compiti delle medesime**

22.1 Le Assemblee delle Sezioni provinciali vengono convocate in via ordinaria dal Presidente della Sezione stessa almeno una volta all'anno entro la fine di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo.

22.2 L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando venga richiesto, con motivata istanza, firmata individualmente da presidenti di sezione comunale, che rappresentino almeno un terzo degli iscritti nella provincia.

22.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fissata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei presidenti rappresentanti almeno la metà più uno degli iscritti nella provincia. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad un'ora di distanza, l'Assemblea è costituita validamente quando sia rappresentato almeno un quarto degli iscritti della provincia.

22.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita, a mezzo mail o SMS o con ogni altro mezzo che garantisca la ricezione.

22.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino l'approvazione, per rappresentanza, di almeno la metà più uno dei rappresentati in Assemblea. In caso di parità prevale il voto del presidente.

22.6 Le Assemblee deliberano sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, o su quelli sopravvenuti, urgenti e indifferibili.

Esse provvedono:

a) ad approvare i bilanci preventivo e consuntivo, redatti secondo le modalità contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità della FedC-FVG e la relazione tecnico – morale – finanziaria da trasmettere al Consiglio regionale nei termini prescritti;

b) ad eleggere i membri del consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori, dei delegati al Consiglio regionale e del Collegio dei Provisori;

c) a determinare le direttive per il coordinamento delle attività delle sezioni comunali.

22.7 Il Consiglio direttivo, all'atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, nomina la Commissione elettorale e determina il numero dei componenti il consiglio direttivo. I membri della Commissione elettorale non hanno diritto di voto.

#### **Art. 23**

##### **Consiglio direttivo e Giunta esecutiva delle Sezioni Provinciali**

23.1 Le Sezioni provinciali sono rette da un Consiglio direttivo composto da almeno nove membri effettivi eletti ai sensi del successivo art.44 e che durano in carica per cinque anni.

23.2 Il Consiglio direttivo elegge con votazione segreta, il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed il Segretario della sezione, il quale espleta anche compiti di tesoriere.

23.3 Alle sedute del Consiglio assistono senza diritto di voto, i Presidenti delle associazioni venatorie settoriali provinciali.

23.4 La Giunta esecutiva provinciale è composta dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal Consiglio direttivo nel suo ambito.

La Giunta assicura l'espletamento delle competenze delegate dal Consiglio.

23.5 Il Segretario della Sezione coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente.

#### **Art. 24**

##### **Compiti dei Consigli direttivi e della Giunta esecutiva delle Sezioni provinciali**

24.1 Il Consiglio direttivo gestisce la sezione provinciale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto, dei Regolamenti attuativi della FedC-FVG e dei deliberati

dell'Assemblea, Consiglio Regionale e del Presidente della FedC-FVG.

Il Consiglio direttivo decide sulle questioni di indirizzo e di programma attinenti l'attività della Sezione nel rispetto degli obiettivi programmatici di cui al precedente punto 9.8 lettera d) e redige i bilanci da sottoporre all'Assemblea.

24.2 Il Consiglio direttivo propone alla Giunta Regionale i rappresentanti da nominare negli organismi venatori ed ambientali di interesse provinciale.

24.3 Il Consiglio direttivo coordina e indirizza l'attività delle sezioni comunali e in particolare attua le direttive deliberate dall'Assemblea provinciale, dal Presidente e dal Consiglio Regionale.

24.4 Le riunioni del Consiglio direttivo si tengono almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

24.5 Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio direttivo adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.

24.6 Un terzo dei Consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio direttivo con richiesta motivata e previa presentazione dell'ordine del giorno. I Consiglieri che, salvo giustificato motivo, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni di Consiglio direttivo, decadono dalla carica.

24.7 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica, si provvede mediante surrogazione con il primo dei non eletti ovvero, in mancanza con elezioni parziali che dovranno essere espletate nella prima Assemblea utile.

24.8 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio direttivo decade automaticamente. Per ordinaria amministrazione resta in carica il Presidente che dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni, nominando la Commissione elettorale. L'Assemblea dovrà essere tenuta entro i trenta giorni successivi.

In caso di inerzia, l'Assemblea viene convocata da un commissario nominato dal Presidente Regionale.

24.9 La Giunta provinciale svolge le funzioni delegate dal Consiglio direttivo per determinate materie e in caso di estrema urgenza può deliberare, salvo ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

## **Art. 25**

### **Presidenti delle Sezioni provinciali**

25.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Sezione. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e la Giunta, curando l'esecuzione delle delibere, anche quelle della FedC-FVG.

25.2 Il Presidente è responsabile del funzionamento della Sezione unitamente al Consiglio direttivo.

25.3 Le funzioni vicarie sono di competenza del Vicepresidente più anziano di carica; in caso di parità di carica, del più anziano di età. In caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Consiglio direttivo procede entro trenta giorni a nuove elezioni.

25.4 Il Presidente firma i documenti di spesa, attua le delibere del Consiglio Direttivo e adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio Direttivo (o della Giunta Esecutiva) nella prima riunione utile.

25.5 In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente.

## **Art. 26**

### **Il Segretario tesoriere**

26.1 Il Segretario Tesoriere che può essere anche un non associato, è nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 23.2.

26.2 Il Segretario Tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni di spesa, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da deliberarsi dal Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

#### **Art. 27**

##### **Collegio dei Revisori dei conti delle Sezioni provinciali**

27.1 In occasione dell'elezione del Consiglio direttivo provinciale si provvede alla elezione del Collegio dei Revisori dei conti composto da almeno tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. Il Collegio controlla al regolare tenuta della contabilità. Di ogni revisione viene redatta relazione su apposito registro, vidimato dal Presidente della Sezione provinciale.

27.2 I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

27.3 Il Collegio resta in carica per l'intero quinquennio e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a mancare il Consiglio direttivo provinciale.

#### **Art. 28**

##### **Collegio dei Probiviri provinciale**

28.1 In occasione dell'elezione del Consiglio direttivo provinciale si provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi ed almeno un supplente, eletti tra persone di specchiata moralità, residenti in un Comune della Provincia. Il Collegio elegge nel proprio seno, mediante votazione segreta, il Presidente. In caso di impedimento del Presidente il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età.

28.2 Il Collegio dei Probiviri delle Sezioni Provinciali giudica, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi dei Probiviri comunali e decide altresì inappellabilmente sulle controversie tra i soci.

28.3 Il Collegio dei Probiviri giudica, in prima istanza, sulle controversie fra sezioni comunali, fra queste e la Sezione Provinciale e su quelle fra soci e dirigenti della Sezione Provinciale.

28.4 Il Collegio dei Probiviri giudica in via definitiva sui ricorsi relativi alle elezioni di tutti i dirigenti a livello comunale e sull'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

28.5 Il Collegio dei Probiviri giudica in prima istanza sui ricorsi avverso l'elezione dei dirigenti provinciali.

28.6 Eventuali controversie sull'elezione del Collegio dei Probiviri provinciale sono di competenza del Collegio dei Probiviri regionale.

28.7 Il Collegio adotta le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, sentiti gli interessati. Il Segretario della Sezione Provinciale cura l'esecuzione di tali decisioni.

28.8 Il Collegio resta in carica per l'intero quinquennio e non decade qualora per qualsiasi motivo venga a mancare il Consiglio direttivo provinciale.

#### **Art. 29**

##### **Autonomia e responsabilità gestionali delle Sezioni provinciali**

29.1 Le Sezioni provinciali godono, di autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio con i limiti e nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi regionali della FedC-FVG.

29.2 Il Patrimonio delle Sezioni provinciali è costituito dai beni acquisiti, da contabilizzarsi nell'inventario e nel conto consuntivo e dai contributi corrisposti dal Consiglio Regionale. Chi cessa di far parte, per qualunque motivo, delle Sezioni Comunali che fanno capo alle Sezioni provinciali, non ha alcun diritto sul patrimonio sezionale.

29.3 La Sezione provinciale ha distinti bilanci, preventivo e consuntivo, e formula una relazione annuale sull'andamento della gestione e sui programmi di attività, sottoscritta dal Presidente, insieme ad una relazione deliberata dal Collegio dei Revisori. Le modalità di gestione di cassa debbono uniformarsi ai principi del Regolamento di amministrazione e contabilità della FedC-FVG.

29.4 L'eventuale gestione di attività commerciali, anche di carattere ricreativo continuativo,

deve essere oggetto di scritture e bilanci separati dalla gestione della Sezione. Ove tale attività sia affidata a terzi gli eventuali utili e oneri della gestione fanno capo esclusivamente ai terzi affidatari della gestione e non incidono sul fondo comune della Sezione né possono ad alcun titolo comportare obbligazioni o responsabilità di quest'ultima.

29.5 In caso di scioglimento o commissariamento della Sezione, il relativo patrimonio viene direttamente gestito dalla Feder-FVG per essere destinato ai fini istituzionali della Federazione, prioritariamente nell'ambito locale.

29.6 Delle obbligazioni contratte dalla Sezione provinciale risponde unicamente la stessa con il proprio patrimonio, fermo restando la competenza e la responsabilità degli organi collegiali della Sezione.

29.7 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile della Sezione, sono responsabili solidalmente coloro che li hanno posti in essere.

### **Art. 30**

#### **Scritture contabili della Sezione Provinciale**

La sezione provinciale conserva e cura i seguenti libri:

- a) raccolta delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo della Sezione e relativi verbali;
- b) raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori e del Probiviro;
- c) libri e scritture contabili previste dalla vigente legislazione;
- d) elenco dei soci con l'indicazione degli indirizzi anche mail, dei numeri di cellulare e dei profili o pagine presenti su social media nonché della riserva di ammissione e dell'attività lavorativa svolta;
- d) ogni altra documentazione prevista dal presente Statuto.

### **Art. 31**

#### **Attività agonistico – sportivo – venatoria delle Sezioni provinciali.**

31.1 Le Sezioni provinciali possono svolgere ogni attività agonistico sportiva ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali.

31.2 Le Sezioni Provinciali possono, altresì, promuovere, regolamentare e giudicare competizioni sportivo – amatoriali anche per discipline agonistiche la cui titolarità appartenga a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

31.3 Le entrate e le uscite relative a tali attività saranno contabilizzate nel bilancio della Sezione.

### **Art. 32**

#### **Sezioni Comunali**

32.1 Le Sezioni Comunali hanno sede nei comuni della Regione FVG e sono formate dai soci.

32.2 Ove particolari situazioni lo richiedano possono essere costituite dal Consiglio Direttivo della sezione provinciale, che ne stabilirà la denominazione, più sezioni comunali.

32.3 E' facoltà dei soci di due o più comuni confinanti di deliberare, in separate assemblee, la costituzione di un'unica sezione con il nome dei vari comuni. Tale delibera può essere assunta previo consenso del Consiglio Direttivo provinciale.

32.4 Le Sezioni comunali svolgono, nel proprio territorio, i compiti loro assegnati da leggi e relativi regolamenti, dalle decisioni assunte dagli organi provinciali e regionali della FedC-FVG e collaborano fra loro per il raggiungimento dei fini associativi.

32.5 Tutti le sezioni comunali ed i loro organi debbono essere muniti d'indirizzi di posta elettronica e di ogni altro strumento di comunicazione utile per unificare tra loro metodologie e tecniche dell'informatica e delle telecomunicazioni e per integrare i sistemi di elaborazione e trasmissione a distanza delle informazioni.

32.6 In particolare le sezioni comunali provvedono:

- a) in collaborazione fra loro e con la Sezione Provinciale, alla educazione venatoria degli associati;
- b) alla promozione di iniziative volte alla tutela ambientale e all'incremento del patrimonio faunistico e al mantenimento degli equilibri biologici fra le varie specie di fauna

selvatica;

- c) a fornire al Consiglio Regionale i dati per la tenuta dell'elenco annuale dei soci;
- d) alla riunione in assemblea dei propri iscritti;
- e) a collaborare con gli Organi dell'associazione per iniziative di carattere locale e regionale;
- f) alla organizzazione di mostre, concorsi ed altre iniziative di carattere venatorio, cinofilo, sportivo ed ecologico;
- g) allo sviluppo ed al mantenimento di rapporti con associazioni aventi finalità analoghe o affini a quelle del mondo venatorio;
- h) all'organizzazione in collaborazione con il Consiglio Regionale di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni antincendio;
- i) tenere ed istituire il registro dei soci iscritti alla sezione comunale con l'indicazione degli indirizzi anche mail, dei numeri di cellulare e dei profili o pagine presenti su social media nonché della riserva di ammissione e dell'attività lavorativa svolta;
- l) trasmettere ogni anno i dati del registro di cui al precedente punto l) al Consiglio provinciale ed alla FedC-FVG con le eventuali variazioni.

### **Art. 33**

#### **Organi**

33.1 Sono Organi necessari della Sezione Comunale:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo.

33.2 Sono Organi eventuali della Sezione Comunale

- d) il Segretario Tesoriere;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori (nelle Sezioni aventi 100 o più soci e in tutti i casi ove deliberato dall'Assemblea);
- g) la Giunta Esecutiva (ove l'Assemblea ritenga opportuno istituirla).

33.3 Tutte le cariche sociali durano fino all'esaurimento dei cinque anni e sono onorifiche.

33.4 La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, è incompatibile con qualunque altra carica sociale all'interno della Sezione.

### **Art. 34**

#### **Assemblee comunali**

34.1 Le Assemblee comunali sono formate dai soci della FedC FVG che aderiscono alla Sezione Comunale;

34.2 L'Assemblea è l'organo sovrano della Sezione che provvede:

- alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo e della giunta Esecutiva se esistente; alla fissazione del numero dei consiglieri per il rinnovo delle cariche sociali che sarà determinato dall'Assemblea precedente alle elezioni;
- alla elezione dei componenti il Consiglio direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori ove previsto;
- a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell'attività sociale;
- alla approvazione del Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo;
- alle delibere sullo scioglimento, la fusione, incorporazione e cambio della denominazione sociale.

34.3 L'Assemblea è convocata in via straordinaria una volta l'anno dal Consiglio direttivo entro il 28 febbraio per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e ratificare la misura della quota sociale deliberata dal Consiglio direttivo per i soci cacciatori, guardie volontarie, amici simpatizzanti e specializzandi. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno da almeno un terzo dei soci della Sezione.

Le Assemblee sono convocate mediante preavviso di almeno 10 giorni. L'annuncio deve

essere ampiamente pubblicizzato e rimanere affisso per tutto il periodo di tempo precedente l'Assemblea, nella sede sociale.

L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. I soci hanno diritto, nelle 24 ore immediatamente precedenti l'Assemblea, di prendere visione, nel luogo e ora indicati nell'avviso di convocazione, di tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è fissata in prima e seconda convocazione.

Fra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora.

In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei soci della Sezione.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il Presidente della Sezione, constatata la validità della costituzione dell'Assemblea, invita la stessa a nominare il Presidente.

Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti.

34.4 I partecipanti alle Assemblee comunali vota personalmente. Non è ammessa la delega.

### **Art. 35**

#### **Presidente della sezione Comunale**

35.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, presiede il Consiglio Direttivo e lo convoca. Firma unitamente al Segretario Tesoriere i documenti di spesa. Attua le delibere del Consiglio Direttivo e adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio Direttivo (o della Giunta Esecutiva) nella prima riunione utile.

35.2 Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

35.3 In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente.

35.4 L'Assemblea può eleggere per acclamazione a Presidente onorario che abbia acquisito rilevanti benemerienze nello sport della caccia e nella attuazione dei fini istituzionali della Federazione.

35.5 Il Presidente onorario partecipa a titolo consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo.

### **Art. 36**

#### **Il Consiglio Direttivo della sezione Comunale**

36.1 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 26.

36.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino all'esaurimento del ciclo olimpico nel corso del quale sono stati eletti e sono rieleggibili.

36.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario Tesoriere.

36.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno su convocazione del Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri più il Presidente. La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei e almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione salvo motivi di eccezionale urgenza e salvo l'ipotesi di presenza totale.

36.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

36.6 Qualora il Presidente non provveda a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata direttamente dai Consiglieri richiedenti di cui al comma precedente.

36.7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.

36.8 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

36.9 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più Consiglieri, subentra al loro posto il primo dei non eletti nell'Assemblea.

36.10 In caso contrario si procede alla relativa elezione alla prima assemblea utile.

36.11 In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo di consiglieri che rappresentino almeno la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade e il Presidente e il Segretario Tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva da tenersi entro 30 giorni dalla avvenuta decadenza.

36.12 In caso di inerzia la sezione provinciale provvede ai sensi del successivo articolo 48.

#### **Art. 37**

##### **Compiti del Consiglio Direttivo della sezione Comunale**

37.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione e gestione della Sezione.

37.2 Esso provvede in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini sociali.

37.3 E' competente su qualsiasi materia che il presente Statuto non riservi ad altro organo.

#### **Art. 38**

##### **Giunta Esecutiva della sezione Comunale**

38.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti anche facente funzioni di Segretario Tesoriere o dal Segretario Tesoriere e da altri membri del Consiglio eletti nel proprio ambito.

38.2 La giunta Esecutiva delibera in merito a tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio Direttivo.

38.3 Nell'assenza della Giunta Esecutiva le funzioni sono svolte dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 39**

##### **Il Segretario tesoriere della Sezione Comunale**

39.1 Il Segretario Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 29 comma 3 e cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni di spesa, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da deliberarsi dal Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

39.2 Qualora non venga istituita la figura del Segretario Tesoriere le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Sezione Comunale.

#### **Art. 40**

##### **Collegio dei Probiviri delle Sezioni comunali**

40.1 Il Collegio dei Probiviri è di facoltativa costituzione e qualora previsto può essere composto anche da un solo membro eletto dall'Assemblea fra i soci. Se è composto da più membri elegge nel suo seno il Presidente. Esso giudica, entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati di qualunque controversia relativa alla attività sportiva o associativa insorta fra i soci nonché fra quelle insorte fra i soci e la Sezione.

40.2 Il Collegio esercita altresì funzioni di giudice disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di mancanze e violazioni degli obblighi di correttezza, lealtà e probità sportiva e associativa, di violazioni delle norme federali e del presente statuto nonché di violazioni alle leggi e regolamenti relativi alla caccia nonché per comportamenti scorretti od ostantivi all'espletamento dell'attività degli agenti volontari di vigilanza ecologico – venatoria della F.I.d.C.

40.3 Il Collegio giudica senza formalità ma previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine di almeno 15 giorni per le giustificazioni e con facoltà per il socio nei cui confronti si procede di essere sentito personalmente e di farsi assistere da persona di sua fiducia.

40.4 Il Collegio, ove ritenga fondato l'addebito può applicare le seguenti sanzioni:

- a) censura;
- b) deplorazione;
- c) sospensione dall'attività della sezione per un periodo di tempo non superiore a 1 anno quando la mancanza addebitata al socio sia di rilevante gravità o vi sia recidiva nelle

sanzioni di alle precedenti lettere a) - b);

d) esclusione dalla Sezione quando sia accertato che il socio abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la partecipazione alla Sezione od in violazione del vincolo di giustizia o qualora sia già ripetutamente incorso nella sanzione della sospensione.

40.5 La sezione comunale deve comunicare alla sezione provinciale i provvedimenti di cui alle precedenti c) e d).

40.6 Avverso i provvedimenti del Collegio che devono essere comunicati con lettera raccomandata all'interessato, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri della sezione provinciale, con reclamo motivato da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

40.7 Il Collegio giudica con la presenza di tutti i suoi componenti e i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

40.8 Nell'assenza della Collegio le funzioni sono svolte dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 41**

##### **Il Collegio dei Revisori delle Sezioni comunali**

41.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è di facoltativa costituzione e qualora previsto può essere composto anche da un solo membro eletto dall'Assemblea fra i soci. Se è composto da più membri elegge nel suo seno il Presidente.

41.2 Il Collegio dei Revisori o in sua assenza il Presidente Comunale, controlla la gestione finanziaria e contabile della Sezione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. Formula inoltre la relazione sui progetti di bilancio preventivo e conto consuntivo.

41.3 Il Presidente del Collegio è invitato a presenziare anche tramite altro revisore delegato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

41.4 Il revisore supplente partecipa alle riunioni del Collegio ogni qualvolta i sindaci effettivi siano assenti. I revisori decadono in caso di decadenza o dimissioni del Consiglio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

41.5 Nell'assenza della Collegio le funzioni sono svolte dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 42**

##### **Scritture contabili della Sezione Comunale**

42.1 La sezione comunale conserva e cura i seguenti libri:

- a) l'elenco dei soci;
- b) raccolta delle delibere del Consiglio Direttivo e relativi verbali;
- c) raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori (ove esistente);
- d) libri e scritture contabili previste dalla vigente legislazione.

#### **Art. 43**

##### **Patrimonio ed entrate della sezione Comunale**

43.1 Il patrimonio della Sezione è costituito:

- a) dal fondo costituito dalle quote di adesione degli associati nella misura stabilita e corrisposta dal Consiglio regionale e da ogni loro eventuale contributo nonché da ogni altra entrata che pervenga alla Sezione per raggiungimento dei fini sociali;
- b) dai beni mobili di proprietà della Sezione secondo le risultanze del libro degli inventari.

43.2 L'eventuale gestione di attività commerciali, anche di carattere ricreativo continuativo, deve essere oggetto di scritture e bilanci separati dalla gestione della Sezione. Ove tale attività sia affidata a terzi gli eventuali utili e oneri della gestione fanno capo esclusivamente ai terzi affidatari della gestione e non incidono sul fondo comune della Sezione né possono ad alcun titolo comportare obbligazioni o responsabilità di quest'ultima.

43.3 In caso di scioglimento della Sezione, il relativo patrimonio viene devoluto alla FedC, per essere destinato ai fini istituzionali della Federazione, prioritariamente nell'ambito locale.

#### **Art. 44**

##### **Elezioni alle cariche sociali Provinciali-Comunali**

44.1 Il Presidente regionale stabilisce il calendario entro il quale dovranno svolgersi le elezioni

provinciali e comunali sentito il Consiglio Regionale.

44.2 Il Consiglio (Provinciale e/o Comunale) provvede all'indizione delle elezioni nominando una Commissione elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni elettorali, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati.

44.3 I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili ad alcuna carica nell'Assemblea in cui hanno svolto tale funzione.

44.4 Le liste dei candidati ai Consigli, Provinciali e Comunali devono essere presentate con le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Tali liste dovranno essere firmate dai presentatori con l'indicazione del rispettivo indirizzo e del numero della tessera federale in vigore.

Le liste dovranno pervenire alla Sezione almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per le votazioni e dovranno essere subito affisse in sede e restare esposte nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.

44.5 È vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento delle operazioni di voto.

44.6 Le elezioni dei candidati ai Consigli, Provinciali e Comunali avvengono mediante votazione segreta espressa su liste le quali debbono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi da attribuire. Ogni elettore ha diritto di esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere.

Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati della lista che avranno riportato il maggior numero di voti.

Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti per i due terzi i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e per un terzo i candidati della lista che è risultata seconda.

44.7 È ammessa la cancellazione dalla lista di uno o più candidati e l'aggiunta di altri nominativi, purché corrispondenti a soci della Sezione che siano eleggibili ai sensi dell'art. 47.

Se, nei termini e modi previsti dal presente Statuto non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite dalla Commissione elettorale a ciascun iscritto. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

44.8 Le candidature a delegato provinciale in Consiglio Regionale al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Revisori possono essere presentate anche nel corso dell'Assemblea da almeno due soci.

44.9 Avverso la decisione della Commissione elettorale sulle contestazioni sorte in sede di verifica poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle stesse, è consentito reclamo motivato alla Sezione Provinciale della Federcaccia. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione scritta e succintamente motivato al Collegio dei Probiviri della Sezione Provinciale prima della chiusura dell'Assemblea e deve essere presentato entro 3 giorni dall'Assemblea medesima. Il Collegio dei Probiviri delibera in merito al reclamo, sentite le parti, entro 15 giorni dal ricevimento.

44.10 Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri della Sezione Provinciale è possibile fare ricorso entro 3 giorni al Collegio dei Probiviri Regionale che decide nei successivi 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

#### **Art. 45**

#### **Designazione mediante primarie dei candidati ed elezione del Presidente Regionale e dei Consiglieri regionali**

45.1 Il Presidente regionale stabilisce, sentito il Consiglio Regionale, il calendario entro il quale dovranno svolgersi le primarie per la designazione del Candidato Presidente Regionale e dei candidati Consiglieri regionali nonché il calendario entro il quale dovranno svolgersi le elezioni regionali del Candidato Presidente Regionale e dei candidati Consiglieri regionali.

45.2 La Giunta regionale, o nelle more della sua costituzione il Consiglio Regionale, nomina la Commissione elettorale centrale di cui all'art.4 comma 6 del presente statuto che espleta le

funzioni di verifica poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature per le primarie, delle liste e delle candidature in assenza delle primarie o in sede di prima applicazione del presente statuto, nonché in sede di Assemblea Regionale di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni elettorali, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati.

45.3 I componenti della Commissione elettorale centrale non sono presentabili per le primarie né eleggibili ad alcuna carica nell'Assemblea in cui hanno svolto tale funzione.

45.4 Il Presidente Regionale affigge immediatamente presso la sede dell'associazione in Udine il provvedimento di nomina della Commissione Centrale Elettorale e ne dà immediata comunicazione tramite E-mail alle Sezioni Provinciali ed alle Sezioni Comunali.

45.5 Le liste per le primarie dei candidati alla Presidenza Regionale e dei Candidati Consiglieri Regionali devono essere depositate presso la sede dell'associazione in Udine entro un mese dall'affissione presso la sede del provvedimento di nomina della Commissione elettorale centrale.

45.6 Tali liste per essere validamente proposte devono essere sottoscritte da almeno due presentatori con la qualità di Presidenti Provinciali o 3 presentatori con la qualità di presidenti di associazioni federate o confederate o 20 presentatori con la qualità di Presidenti di Sezione Comunale o da un numero di 150 presentatori associati.

45.7 I presentatori devono sottoscrivere le liste per le primarie indicando la propria qualifica il rispettivo indirizzo ed il numero della tessera federale in vigore qualora la stessa non risulti dagli elenchi degli associati della FedC.

45.8 Le liste per le primarie devono contenere il nome e cognome del candidato presidente regionale e di almeno un candidato consigliere regionale per ciascuno dei 15 collegi elettorali in cui sarà suddiviso il territorio regionale.

45.9 Le liste per le primarie devono essere subito affisse in sede, restare esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della procedura delle primarie e della successiva procedura elettorale.

45.10 La Commissione elettorale centrale provvede all'ammissione delle liste alle primarie o alla loro esclusione entro 5 giorni dal deposito. Awerso tale decisione i candidati presidenti regionali possono nei 2 giorni successivi ricorrere con atto scritto al Collegio dei Probiviri Regionale che decide entro i 5 giorni successivi.

45.11 La Commissione elettorale provvede entro 15 giorni dal deposito delle liste per le primarie, a trasmetterle a ciascuna sezione comunale unitamente ad un elenco dei soci ammessi al voto ed alle relative schede unitamente alle istruzioni di raccolta del voto.

45.12 Le operazioni di voto per l'indicazione del Candidato Presidente Regionale e dei candidati Consiglieri regionali si svolgono presso la sede di ciascuna sezione comunale contestualmente all'elezione degli organi della sezione e sono dirette dalla Commissione centrale che può delegare le operazioni di voto stesse alle commissioni elettorali della Sezione Comunale.

45.13 Le schede di voto dei Candidati Presidenti Regionali e dei candidati Consiglieri regionali vengono inserite da ciascun votante in un'urna che viene successivamente sigillata e trasmessa dal Presidente della Sezione Comunale alla Commissione Elettorale Centrale per lo spoglio.

45.14 Sono ammessi al voto elettivo all'Assemblea Regionale solo le liste dei Candidati Presidenti Regionali che abbiano conseguito la preferenza di almeno il 40% di coloro che hanno votato.

45.15 Sono ammessi al voto elettivo all'Assemblea Regionale solo i Candidati Consiglieri Regionali collegati al Candidato Presidente ammesso al voto elettivo all'Assemblea Regionale che abbiano preso più voti fra quelli indicati per ciascun collegio in cui si sono svolte le primarie.

45.16 L'associato avente diritto al voto per le primarie, può esprimere la sua preferenza solo per uno dei Candidati Consiglieri Regionali, collegati al Candidato Presidente Regionale, del collegio elettorale della cui sezione comunale di cui fa parte o di quella ove risulta residente

previa esibizione della tessera federale in vigore d'iscrizione.

45.17 Non è ammesso il voto disgiunto, ovvero ad un candidato Presidente Regionale ed a un Candidato Consigliere Regionale collegato all'altro candidato Presidente Regionale. In caso di espressione del voto disgiunto si considera validamente espresso solo quello reso al candidato Presidente Regionale.

45.18 È vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento delle operazioni delle primarie e di voto nel contesto dell'Assemblea Regionale.

45.19 In sede di prima applicazione del presente Statuto e qualora, nei termini e modi previsti dal presente Statuto non viene presentata alcuna lista per le primarie o non è possibile svolgere le primarie, la votazione ed elezione del Candidato Presidente Regionale e dei candidati Consiglieri regionali avviene nelle forme, tempi e modalità previste dall'art.46 e del regolamento delle procedure elettorali.

45.20 Le candidature al Collegio dei Proviviri regionali e al Collegio dei Revisori regionali possono essere presentate anche nel corso dell'Assemblea da almeno 2 Presidenti Provinciali o 15 Presidenti di Sezione Comunale.

45.21 Avverso la decisione della Commissione elettorale centrale sulle contestazioni sorte in sede di verifica poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle stesse, è consentito reclamo motivato alla Federaccia del Friuli Venezia Giulia- Collegio dei Proviviri Regionali. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione scritta e succintamente motivato prima della chiusura dell'Assemblea e deve essere presentato entro 3 giorni dall'Assemblea medesima. Il Collegio dei Proviviri Regionali delibera in merito al reclamo, sentite le parti, entro 15 giorni dal ricevimento.

#### **Art. 46**

#### **Votazione ed elezione del Candidato Presidente Regionale e dei Candidati Consiglieri regionali in sede di prima applicazione del presente statuto ed in assenza di liste per le primarie**

46.1 In sede di prima applicazione del presente statuto o in assenza di liste di candidati per le primarie le liste dei candidati alla Presidenza Regionale e dei Candidati Consiglieri Regionali devono essere presentate, con le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente statuto, entro 30 giorni dalla comunicazione alle sezioni provinciali e comunali della convocazione dell'Assemblea regionale per l'elezione degli organi direttivi.

46.2 Tali liste per essere validamente proposte devono essere sottoscritte da almeno due presentatori con la qualità di Presidenti Provinciali o 3 presentatori con la qualità di presidenti di associazioni federate o confederate o 20 presentatori con la qualità di Presidenti di Sezione Comunale o da un numero di 150 presentatori associati con l'indicazione del rispettivo indirizzo e del numero della tessera federale in vigore.

46.3 I presentatori devono sottoscrivere le liste indicando la propria qualifica il rispettivo indirizzo ed il numero della tessera federale in vigore.

46.4 Le liste devono contenere il nome e cognome del candidato presidente regionale e di due candidati consiglieri regionali per ciascuno dei 15 collegi elettorali in cui sarà suddiviso il territorio regionale.

46.5 Le liste possono contenere anche i candidati al Collegio dei Proviviri ed i candidati al Collegio dei Revisori dei conti.

46.6 Sono ammessi al voto elettivo all'Assemblea Regionale solo i candidati consiglieri regionali collegati al candidato presidente ammesso al voto elettivo all'Assemblea Regionale

46.7 Le liste devono essere subito affisse nella sede di Udine ed in ciascuna delle sedi delle Sezioni Provinciali, restare esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della procedura delle primarie e della successiva procedura elettorale.

46.8 La Commissione elettorale centrale provvede all'ammissione delle liste o alla loro esclusione entro 1 giorno dal deposito. Avverso tale decisione i candidati presidenti regionali possono nei 2 giorni successivi ricorrere con atto scritto al Collegio dei Proviviri Regionale che decide inappellabilmente entro il giorno successivo.

46.9 E' vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento delle operazioni di voto.

46.10 Non è ammesso il voto disgiunto, ovvero ad un candidato presidente regionale ed a un candidato consigliere regionale collegato all'altro candidato presidente regionale. In caso di espressione del voto disgiunto si considera validamente espresso solo quello reso al candidato presidente regionale.

46.11 Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa sulle liste di cui al precedente comma 4 le quali debbono contenere un numero di candidati non superiore a quello di cui al precedente comma 7.

46.12 I soggetti di cui all'art.9.1 ammessi ad esercitare il voto con le modalità di cui all'art. 9.5 possono votare il solo candidato presidente regionale ed il voto si estende a tutti i candidati al consiglio regionale o possono votare il candidato presidente regionale ed esprimere la preferenza ad uno solo dei due candidati per ciascuno dei 15 collegi elettorali. L'espressione della sola preferenza ad un candidato consigliere regionale si considera voto al candidato presidente regionale collegato. Sono eletti per ciascun collegio elettorale i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ed in caso di parità viene eletto il più giovane di età.

46.13 Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati della lista che abbiano raccolto il maggior numero di preferenze, indipendentemente dal numero complessivo dei votanti.

46.14 I candidati che risulteranno eletti potranno, in caso di temporaneo impedimento, delegare la partecipazione ed il voto in Consiglio Regionale al candidato primo non eletto nel rispettivo collegio.

46.15 Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

46.16 Se, nei termini e modi previsti dal presente Statuto non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite dalla Commissione elettorale a ciascun Presidente di Sezione Comunale. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

46.17 Le candidature al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Revisori possono essere presentate unitamente alla lista di cui al precedente comma 4 ma anche disgiuntamente nel corso dell'Assemblea se sottoscritte da almeno 10 Presidenti di sezione comunale in qualità di presentatori.

46.18 Awerso la decisione della Commissione elettorale centrale sulle contestazioni sorte in sede di verifica poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle stesse, è consentito reclamo motivato al Collegio dei Probiviri Regionali.

Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione scritta e succintamente motivato prima della chiusura dell'Assemblea e consegnato alla Commissione centrale elettorale che dovrà trasmetterlo immediatamente al Collegio dei Probiviri Regionali.

Entro 3 giorni dalla chiusura dell'Assemblea di cui al comma precedente il reclamante ha facoltà di precisare i termini del reclamo, sia in fatto che diritto allegando documentazione.

Il Collegio dei Probiviri Regionali delibera in merito al reclamo, sentite le parti, entro 15 giorni dal ricevimento del medesimo pubblicando la decisione mediante affissione presso la sede di Udine.

#### **Art. 47**

#### **Requisiti generali per l'elezione alle cariche sociali per tutti gli organi dell'associazione Feder Friuli-Venezia Giulia**

47.1 Per essere eletti alle cariche sociali i soci devono:

a) avere un'anzianità associativa di almeno due anni o essere soci fin dal momento della costituzione della Sezione o essere soci da meno di due anni ma con un'anzianità anagrafica inferiore ai 45 anni o possedere professionalità, qualifiche o riconoscimenti utili al

conseguimento dei fini istituzionali di cui all'art.2;

b) non avere riportato condanne o sanzioni amministrative per gravi violazioni delle leggi sulla caccia o in materia ambientale. La gravità delle violazioni è valutata con giudizio insindacabile dal Collegio dei Probiviri;

d) non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della FedC-FVG e di associazioni ad essa affiliate che abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori a due anni;

h) disporre e rendere utilizzabile per le comunicazioni un indirizzo di posta elettronica o un numero di cellulare;

i) l'incarico di Segretario tesoriere regionale, provinciale e comunale così come quello di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e Presidente e componente del Collegio dei Probiviri Regionale può essere ricoperto anche dal non socio purché fornito di adeguati titoli professionali;

47.2 i requisiti di cui al punto precedente sono tassativi ed in relazione agli stessi non si applicano le disposizioni dello statuto della Federazione Italiana della Caccia.

#### **Art. 48**

##### **Commissari straordinari**

48.1 Qualora un'associazione confederata o un organo provinciale o comunale venga a trovarsi per qualsiasi causa nell'impossibilità di deliberare, ovvero abbia compiuto gravi violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti, o delle delibere del Presidente Regionale o del Consiglio Regionale, il Presidente Regionale, sentita la Giunta Regionale, o il Consiglio Provinciale in relazioni alle sezioni comunali ricadenti sul territorio di competenza, di propria iniziativa, su istanza di soci o di componenti dei consigli direttivi o del collegio dei probiviri o del collegio dei revisori dei conti può, esperite opportune indagini, procedere allo scioglimento del Consiglio dell'Associazione federata, o dell'organo territoriale e dichiarare la decadenza del Presidente Provinciale o Comunale dalle funzioni e provvedere alla nomina di un Commissario che provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea della Sezione per l'elezione dei nuovi organi entro tre mesi dalla nomina.

48.2 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.

48.3 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri Regionale nel termine di giorni 10 dalla comunicazione che decide senza formalità dopo aver sentito le parti e svolto l'istruttoria ritenuta utile.

48.4 Il Commissario straordinario non ha diritto di voto.

#### **Art. 49**

##### **Norma Transitoria**

49.1 Nelle more dell'applicazione delle norme del presente statuto valgono le norme dello statuto precedente.

49.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica in quanto compatibile ed in vigenza del rapporto federativo lo Statuto della Federazione Italiana della Caccia.

#### **Art. 50**

##### **Entrata in Vigore**

50.1 Il presente statuto con le variazioni approvate entrerà in vigore a far data dal 01/07/2019.

VISTO: IL PRESIDENTE